

**Decreto federale
sull'acquisto di materiale d'armamento
(Programma d'armamento 2004)**

Disegno

del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 26 maggio 2004 (Programma d'armamento 2004).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 647 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3239.002, «Materiale d'armamento, difesa».

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2004 2585

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Crediti d'impegno fr.
– Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni	268 000 000
– Logistica	11 000 000
– Protezione e mascheramento	35 000 000
– Mobilità	238 000 000
– Effetto delle armi (parte relativa all'istruzione)	95 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2004	647 000 000